

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI E GESTIONE DEL SERVIZIO DI RICARICA

Tra

Be Charge Srl, con sede legale in **Via Tortona, 15 – 20144**, iscritta presso il Registro delle Imprese presso la CCIAA di **Milano**, Codice Fiscale e partita iva numero [REDACTED], nella persona di **Paolo Martini**, munito dei necessari poteri (di seguito per brevità “**BEC**”) – da una parte -

e

Comune di Bologna con sede legale Piazza Maggiore 6, codice fiscale 01232710374 in questo atto rappresentata da Ing. Cleto Carlini in qualità di direttore del Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture domiciliato per la carica ed ai fini del presente atto in Piazza Liber Paradisus 10 – Torre A (di seguito per brevità **Comune**), a ciò autorizzato dalla delibera di Giunta comunale Proposta DG/PRO/2020/36, Rep P.G. n. [REDACTED] di seguito definite congiuntamente le “Parti” e disgiuntamente la “Parte”.

PREMESSO CHE

- a) Una delle principali cause dell'inquinamento atmosferico nelle aree urbane in Europa è legato alle emissioni in atmosfera dei veicoli a combustione interna, come evidenziato da numerosi studi sul tema;
- b) A partire dal 2010 la Commissione Europea ha sollecitato gli Stati Membri ad adottare politiche volte a diffondere la mobilità elettrica al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico, tutelare la salute dei cittadini e migliorare l'ambiente circostante;
- c) Un presupposto fondamentale per lo sviluppo della mobilità elettrica è la costruzione di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici diffusa sul territorio;
- d) La Legge Italiana del 7 agosto 2012, n. 134 ha previsto, al Capo IV bis, disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica;
- e) Il Piano Nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNIRE), approvato il 9 luglio 2013 ai sensi dell'art. 17-septies della succitata Legge n. 134/2012 e suoi successivi aggiornamenti definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali;
- f) Le Parti considerano lo sviluppo della mobilità elettrica un fattore fondamentale per migliorare la qualità dell'ambiente e la riduzione dell'inquinamento atmosferico;
- g) Il Comune è interessato all'installazione di sistemi di ricarica per veicoli elettrici in determinate aree di parcheggio del proprio territorio comunale;

- h) BEC è un E-Mobility Provider (EMP), ovvero il soggetto che installa e gestisce l'infrastruttura di ricarica composta da uno o più punti di ricarica (di seguito per brevità "Infrastrutture di Ricarica" o "EVC") per la mobilità elettrica da un punto tecnico e operativo, controllandone gli accessi e occupandosi della gestione quotidiana dell'infrastruttura, della manutenzione e delle eventuali riparazioni da compiere;
- i) In qualità di EMP eroga il servizio di ricarica dalla stazione EVC agli utenti finali (guidatori di vetture elettriche). Si occupa inoltre dell'autenticazione del cliente, della gestione del sistema di pagamento e dell'eventuale assistenza tecnica necessaria;
- j) Tutti gli EVC installati e gestiti da BEC sono dotati di tecnologie informatiche per la gestione da remoto e sono in grado di rispondere alle esigenze attuali e future della mobilità elettrica.
- k) Il Comune di Bologna e Be Charge hanno già firmato in data 24 luglio 2018 un protocollo per l'installazione di 30 colonnine (Delibera di Giunta P.G. n. 266650/2018) ed in data 17/01/2020 Be Charge ha chiesto di installare a propria cura e spese ulteriori 80 colonnine.

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra il Comune e BEC si conviene quanto segue:

ART.1

Premesse.

Le premesse innanzi esposte costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa (di seguito anche il "**Protocollo**").

ART.2

Oggetto.

Con il presente Protocollo, le parti intendono disciplinare i reciproci impegni in merito alla realizzazione di una rete di Infrastrutture di Ricarica per veicoli elettrici nell'ambito del territorio comunale.

ART.3

Localizzazione e numero Infrastrutture di Ricarica.

Le Infrastrutture di Ricarica saranno composte da 80 EVC da installarsi in aree pubbliche all'interno del territorio comunale da definirsi congiuntamente tra le Parti, di cui 40 da installarsi entro un anno dalla data di firma della convenzione e ulteriori 40 entro un anno dalla comunicazione da parte del Comune di autorizzazione all'avvio della seconda fase di installazione che dovrà avvenire entro il 31/03/2021, fatte salve le tempistiche stabilite all'art. 5.

Le Parti danno atto che, per ogni area individuata, BEC potrà installare fino ad un massimo di 2 colonnine secondo le modalità e le prescrizioni contenute in apposito progetto redatto da Be Charge e sottoposto alla valutazione/approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

ART.4

Caratteristiche EVC.

Le Infrastrutture di Ricarica installate da BEC saranno accessibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Il sistema di ricarica non prevederà alcun blocco fisico che non sia rimovibile tramite il sistema di controllo remoto. Per ricaricare il veicolo, sarà necessario avere solo uno smartphone o una tessera identificativa cliente RFID. Il sistema di gestione, di prenotazione e di fatturazione avverrà tramite una APP gratuita (disponibile per iOS e

Android) che consentirà, tra l'altro, la ricerca delle stazioni di ricarica su una mappa interattiva, compresa la verifica della disponibilità ed eventuale prenotazione all'uso oltre che il monitoraggio dello stato della carica in corso, compreso avviso di termine della ricarica e la visualizzazione del costo e l'attivazione e la gestione della ricarica e il pagamento.

Sono dotati di una tecnologia in grado di garantire l'interoperabilità fra le infrastrutture di diverse aziende; pertanto sarà possibile ricaricare il veicolo elettrico utilizzando il contratto sottoscritto con il proprio venditore di energia elettrica. Infatti le infrastrutture di ricarica Be Charge offrono un servizio di ricarica multivendor, come previsto dalla disciplina di settore, pertanto abilitano qualsiasi Mobility Service Provider (previo accordo con il gestore) ad offrire il proprio servizio di ricarica tramite le colonnine Be Charge (le tariffe e le modalità di ricarica ai clienti finali dipenderanno delle condizioni del Provider scelto).

ART.5

Impegni delle Parti

BEC si impegna ad effettuare, a propria cura e spese, direttamente o attraverso sue società controllate e/o collegate, alle seguenti attività:

- individuare congiuntamente al Comune le aree dedicate alle installazioni delle stazioni di ricarica EVC per veicoli elettrici;
- progettare le "Aree dedicate", composte dagli EVC e dagli stalli riservati alle auto durante l'erogazione del servizio entro 2 mesi dall'avvenuta individuazione delle aree
- richiedere le autorizzazioni necessarie alla installazione delle infrastrutture di ricarica EVC;
- collegare le infrastrutture di ricarica EVC alla rete elettrica, richiedendo al competente distributore locale una nuova connessione alla rete elettrica (POD) intestata a BEC;
- provvedere alla installazione delle infrastrutture di ricarica EVC, che restano di proprietà di BEC, entro 4 mesi dall'autorizzazione del Comune, fatto salvo il caso in cui BEC debba ricevere ulteriori autorizzazioni da parte di enti terzi rispetto al Comune;
- esercire e gestire le infrastrutture di ricarica EVC per l'intera durata del presente Protocollo;
- provvedere all'esecuzione di tutti i lavori di ripristino e di tutti gli interventi di adeguamento dell'area dedicata necessari per l'installazione della infrastruttura di ricarica EVC
- mantenere l'infrastruttura di ricarica EVC, al fine di garantirne il perfetto funzionamento per l'intera durata del Protocollo;
- adeguare tutta la strumentazione delle infrastrutture di ricarica ECV agli obblighi normativi, nonché all'evoluzione degli standard tecnologici del settore;
- provvedere alla realizzazione di opportuna segnaletica orizzontale e verticale relativa al divieto di fermata con eccezione dei veicoli elettrici in fase di ricarica;
- provvedere a tutte le attività di collaudo;

- assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla posa delle infrastrutture di ricarica ECV;
- a fornire le statistiche di utilizzo delle stazioni di ricarica con cadenza semestrale da inviarsi al referente del Comune di cui all'art. 12;
- rimuovere le stazioni di ricarica e ripristinare lo stato dei luoghi nel caso in cui riceva richiesta scritta dal Comune laddove siano subentrare circostanze di fatto nuove e imprevedibili, imposte da legge o da regolamenti ed in ogni caso alla scadenza della convenzione, salvo rinnovo della stessa, da concordarsi per atto scritto d'intesa tra le parti.

Il Comune si impegna a:

- individuare, congiuntamente a BEC, le aree idonee, sia dal punto di vista funzionale sia dal punto di vista della visibilità, alla collocazione e installazione delle infrastrutture di ricarica ECV da parte di BEC tenendo conto delle colonnine già installate da altri gestori al fine di garantire una uniformità di servizio a tutti i cittadini ;
- emanare le apposite ordinanze al fine di garantire la sosta gratuita dei veicoli elettrici limitatamente al periodo necessario per la ricarica nei due stalli di parcheggio antistanti ogni EVC installato. Stante i poteri del Comune in quanto Ente Proprietario della strada e l'assenza di concessione di occupazione del suolo pubblico a favore di BEC, l'Amministrazione valuterà nel corso di durata della presente convenzione se confermare la sosta esclusiva a favore dei veicoli elettrici in fase di ricarica o disporre diversa regolamentazione, anche non esclusiva e/o a pagamento, a propria cura e spese; in quest'ultimo caso resta inteso che BEC avrà facoltà, previa comunicazione scritta, di procedere a rimuovere le stazioni di ricarica e ripristinare lo stato dei luoghi;

SI PRECISA CHE VISTE LE DIMENSIONI DELLA COLONNINA (1,00MT DI LARGHEZZA X 0,50MT DI PROFONDITÀ) L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO NON È SOGGETTA A CANONE, AI SENSI DELL'ART.31 COMMI 2 E 3 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE, O.D.G. N. 41, P.G. N. 17044/2004, E SS.MM.II..

ART. 6

Durata.

Il presente Protocollo d'Intesa avrà durata di anni 10 a partire dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo da concordarsi tra le Parti prima della scadenza con semplice comunicazione scritta.

ART. 7.

Non esclusività.

Ciascuna delle Parti è libera di discutere o implementare programmi analoghi a quelli di cui al presente protocollo d'intesa con terzi o con altri Enti Pubblici.

ART. 8

Riservatezza.

Ciascuna Parte si impegna a non divulgare a terzi, in assenza di consenso dell'altra Parte, alcun documento, dato od informazione ricevuta direttamente o indirettamente, con riferimento a presente Protocollo,

indipendentemente dal fatto che tale informazione sia stata fornita anteriormente, contestualmente o successivamente alla stipulazione del presente Protocollo.

ART. 9

Diritti di proprietà industriale e intellettuale.

Il Comune riconosce e prende atto che BEC è titolare, ovvero ne ha la disponibilità, in via esclusiva del *know-how* e di eventuali diritti di proprietà intellettuale, riguardanti le infrastrutture di ricarica EVC, il relativo software, nonché tutti i dati tecnici, i disegni, i progetti, il design, le specifiche funzionali e tecniche e gli eventuali modelli di utilità, oltre ad ogni ulteriore documento tecnico predisposto da BEC.

ART. 10

Decadenza convenzione

La convenzione si intende automaticamente decaduta e pertanto si impone il ripristino dei luoghi nel caso di almeno 2 gravi inadempienze da parte di BEC nella esecuzione e manutenzione dei lavori.

Si definiscono gravi inadempienze il non rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione di suolo pubblico, esecuzioni di lavori e manutenzioni tali per cui il Comune risulti costretto ad intervenire tramite il proprio pronto intervento per ripristinare le condizioni di sicurezza necessarie.

La Convenzione risulterà inoltre decaduta in caso di non rispetto delle tempistiche di installazione delle infrastrutture secondo le tempistiche indicate all' art.3 della presente convenzione.

ART. 11

Foro competente – Modifiche - Cessione.

Il Foro competente per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è esclusivamente quello avente giurisdizione sul territorio del Comune, con esclusione espressa di ogni altro Foro. Qualsiasi modifica o deroga del presente Protocollo dovrà essere apportata per iscritto dalle Parti. Il Protocollo, che è stato liberamente negoziato tra le Parti in ogni suo patto e clausola, verrà sottoscritto in due originali, uno per ciascuna Parte. Il Comune acconsente sin d'ora a che il presente Protocollo sia oggetto di cessione da parte di BEC in favore di società dalla medesima controllate, o sue controllanti, anche nell'ambito di operazioni di fusione, scissione, cessione o affitto di ramo d'azienda, o altre operazioni societarie che coinvolgano la stessa BEC.

ART. 12

Rinvio alle leggi

Per quanto non previsto dal presente Protocollo, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

ART. 13

Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo n.679/2016 ("Codice Privacy"), le Parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, unicamente per le attività necessarie e strettamente connesse alla corretta esecuzione della presente Protocollo.

ART. 14

Spese di registrazione e bollo

Il presente Protocollo non è soggetto a registrazione, come disposto dall'art. 1, della Tabella di cui al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta del registro, approvato con D.P.R 26 aprile 1986 n. 131.

Le spese di bollo sono a carico di Be Charge S.r.l..

ART. 15

Comunicazioni tra le Parti

Ogni necessario avviso, domanda o altro tipo di comunicazione richiesta o prevista del presente Protocollo dovrà essere inviata per iscritto e sarà considerata consegnata non appena ricevuta ai seguenti indirizzi:

Per BEC:

Sig.

E-mail:

Numero di telefono:

Per COMUNE:

Ing. Carlo Michelacci

E-mail: carlo.michelacci@comune.bologna.it

Numero di telefono: 051/2195390

ART. 16

Disposizioni finali

Il presente Protocollo dovrà essere interpretata nella sua interezza, attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti.

Il Protocollo è rivedibile su richiesta delle parti.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale, secondo le disposizioni di legge.